



SISTEMA CAMERALE  
DELL'EMILIA-ROMAGNA



COMUNITÀ  
ENERGETICHE  
RINNOVABILI

# Normative e adempimenti per le CER: redazione del regolamento interno e distribuzione dei benefici

02.04.25 | **WEBINAR**

*Samantha Battiston – ESPERTO DINTEC*



UNIONCAMERE



DINTEC  
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA

Il 24 gennaio è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) n. 414 del 07 dicembre 2023

Il decreto si fonda su due assi portanti:

- 1) incentivo in tariffa
- 2) un contributo a fondo perduto.

I benefici saranno riconosciuti in caso di impiego di **tutte le tecnologie rinnovabili** (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse...).

La tariffa incentivante premiale (TIP) sarà riconosciuta sulla quota di energia **condivisa** dagli impianti a fonti rinnovabili.

## ATTENZIONE

ART. 3 del decreto prevede che potranno accedere ai beneficio le Comunità energetiche rinnovabili che risultino già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti.

## CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO DIFFUSO

### AUTOCONSUMATORI INDIVIDUALI A DISTANZA

**AUTOCONSUMATORE INDIVIDUALE DI ENERGIA RINNOVABILE “A DISTANZA” CHE UTILIZZA LA RETE DI DISTRIBUZIONE**

**CLIENTE ATTIVO “A DISTANZA” CHE UTILIZZA LA RETE DI DISTRIBUZIONE**

**AUTOCONSUMATORE INDIVIDUALE DI ENERGIA RINNOVABILE “A DISTANZA” CON LINEA DIRETTA**



### GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI

**GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE**

**GRUPPO DI CLIENTI ATTIVI CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE**



### COMUNITA’ ENERGETICHE

**COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE O COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE**

**COMUNITÀ ENERGETICA DEI CITTADINI**



DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:

- A. autoconsumatore a distanza;
- B. gruppo di autoconsumatori;
- C. CER.

Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le seguenti:

- B. gruppo di autoconsumatori;
- C. CER.



**CACER**



**Comunità  
energetiche  
rinnovabili  
(CER)**



**Gruppi di  
Autoconsumatori  
rinnovabili**



**Autoconsumatori  
rinnovabili a  
distanza**

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni devono ricadere **nell'area sottesa alla medesima cabina primaria**.

In fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso il Referente dovrà indicare il codice identificativo dell'area sottesa alla cabina primaria presa a riferimento.

Nel caso delle isole minori non interconnesse, l'area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l'intero territorio isolano.

## MAPPA INTERATTIVA DEL GSE

Al fine della verifica dei punti appartenenti all'area sottesa alla cabina primaria verrà presa in considerazione la versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per il singolo punto di connessione. Tali aree saranno ritenute valide per l'intero periodo di incentivazione.

Si specifica, infine, che una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di più di una delle configurazioni.

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

**Non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici, ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti.**

La potenza massima incentivabile ai sensi del Decreto CACER **per singolo impianto è al più pari a 1 MW**, anche nei casi in cui l'impianto **sia costituito da più UP**, fermo restando che, in tal caso, viene considerata la **potenza complessiva riferite alle sole UP per le quali viene richiesto l'inserimento nella configurazione.**

Nel caso in cui più impianti/UP, per i quali sia fatta richiesta di inserimento in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza, siano alimentati **dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili a un unico produttore, saranno considerati, ai fini dell'ammissione agli incentivi e della determinazione delle tariffe incentivanti, come un "unico impianto" di potenza pari alla somma di tutti gli impianti/UP.**

Con la **delibera n. 727 del 27 dicembre 2022 ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)** che disciplina le modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi del 2021.


Con la [delibera 15/2024 del 30 gennaio 2024 Arera ha modificato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso e verificato positivamente le Regole Tecniche per il servizio per l'autoconsumo diffuso a cura del GSE.](#)

Il nuovo TIAD consente alle comunità energetiche di operare in un'area più vasta corrispondente alla **zona di mercato per l'energia condivisa e all'area sottesa ad una cabina primaria per la valorizzazione dell'energia auto consumata e di includere impianti di potenza superiore ai 200 KW e fino a 1 MW determinando un assetto di fatto volto ad incentivare comunità di maggiori dimensioni tali da offrire al mercato quella spinta da sempre voluta dal legislatore comunitario**



Zone di mercato –individuate da Terna e approvate da ARERA

NO	Zona Nord costituita dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
CN	Zona Centro Nord costituita dalle regioni Toscana e Marche
CS	Zona Centro Sud costituita dalle regioni Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania
SU	Zona Sud costituita dalle regioni Molise, Puglia, Basilicata
CA	Zona Calabria
SI	Zona Sicilia
SA	Zona Sardegna



per l'accesso agli incentivi e ai contributi in conto capitale del PNRR e che sono state approvate dall'ARERA con Delibera 15/2024/R/EEL del **30 gennaio 2024** e dal MASE con Decreto n. 22 del 23 febbraio 2024.

Le Regole operative sono state **modificate il 22 aprile 2024** attraverso alcune revisioni:

- descrizione dei criteri di calcolo per l'applicazione delle decurtazioni di cui all'Allegato 1, par. 3 del Decreto CACER nel caso di **cumulo della tariffa incentivante con contributi e forme di sostegno pubblico specificati nelle Regole operative**;
- le modalità di determinazione del valore soglia di quota di energia condivisa di cui all'Allegato 1, paragrafo 4 del Decreto CACER;
- **introduzione della cessione del credito e del mandato all'incasso, che potranno essere consentiti nel rispetto, da parte del Soggetto Referente, del principio della destinazione della tariffa premio eccedentaria ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali.**

Il **15 marzo 2024** è stato infine pubblicato il Decreto del Ministro n. 106 (c.d. Decreto Corrispettivi) a mezzo del quale sono stati definiti i corrispettivi che il GSE, nell'ambito della propria attività istituzionale, richiederà ai destinatari degli incentivi e dei contributi PNRR di cui al Decreto CACER secondo le modalità definite nelle Regole operative.

## IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

1. **tariffa ventennale incentivante (cd. tariffa premio)** erogata in base all'energia condivisa come previsto dal Decreto CACER del MASE n. 414 del 2023 che ha attuato le previsioni dell'art. 8 del D.lgs. n. 199 del 2021
2. **contributo di valorizzazione dell'energia autoconsumata riconosciuto senza termini di durata in considerazione dei benefici apportati alla rete elettrica pubblica** come indicati dall'art. 6 del TIAD in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma terzo, lett. a) del D.lgs. n. 199 del 2021;

La tariffa verrà riconosciuta dal GSE che si occuperà anche del calcolo dell'energia auto consumata **virtualmente per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER ed è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia con alcune variazioni in funzione della area geografica di ubicazione**

Il GSE renderà disponibili **al Referente**, attraverso il portale informatico, “i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti

La CER può ottenere la tariffa premio sulla condivisione energetica realizzata su più cabine primarie, a condizione però che il corrispondente Referente (anche diverso da quello incaricato per un'altra configurazione della stessa CER) presenti, per ciascuna configurazione di autoconsumo, un'istanza al GSE di accesso al servizio.

**Ad una CER possono appartenere più CACER**

**Si può prevedere statutariamente che alla pluralità di CACER corrisponda un'articolazione organizzativa con una pluralità di assemblee separate che consenta di suddividere i membri in base alla loro appartenenza alle differenti configurazioni**

**contributo a fondo perduto PNNR** destinato a rimborsare parzialmente i costi sostenuti per la realizzazione o per il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che appartengano a CER o ai loro membri. (in discussione una estensione fino a 30.000 abitanti)

Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Il presente Avviso, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 (di seguito, Decreto), disciplina l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

**TERMINE 30 NOVEMBRE 2025**

## CUMULO TRA TARIFFA INCENTIVANTE E CONTRIBUTO PNRR O IN CONTO CAPITALE

La tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o **altri contributi** in conto capitale, nella misura massima del 40%, ma con una decurtazione della tariffa incentivante del 50%

### ATTENZIONE

La tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento.

### IL MASE HA CHIARITO CHE:

se si ottiene un contributo in conto capitale superiore al 40% del costo massimo dell'investimento indicati dal decreto MASE NON SARA' RICONOSCIUTA la tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta dall'impianto in questione



## ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA


È, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa **zona di mercato** che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, il **minimo tra l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione.**






## ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA

È parte dell'energia elettrica  
autoconsumata prodotta da  
impianti nuovi / oggetto di  
potenziamento di potenza fino a  
1 MW.



## ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA

È, per ogni ora, l'energia **elettrica condivisa** afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria.



Sono destinatarie di incentivi le Comunità energetiche rinnovabili **già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI**

Le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER come ribadito dalle Regole operative CACER del GSE.

Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6.5.2003 e nel D.M. 18 aprile 2005, atto quest'ultimo che recepisce la descritta disciplina comunitaria.

Le grandi imprese possono assumere il ruolo di produttori terzi, ovvero produttori che non sono membri o soci della comunità ma che hanno conferito mandato al referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica.

Inoltre, le grandi imprese possono far parte di un gruppo di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) e' costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda le PMI imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile **non può** costituire l'attività commerciale e industriale principale;

Come chiarito dal GSE nelle regole operative si deve considerare il codice ATECO prevalente dell'impresa che deve essere diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00\*.

\*produzione e rivendita di energia elettrica

la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta** a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui sopra.

Il requisito della c.d. “porta aperta” previsto per le CER si traduce nella facoltà di libero accesso alla stessa da parte di soggetti interessati e nella previsione di un diritto di recesso ad nutum dei clienti finali.

La CER non potrebbe legittimamente negare l'ammissione di un consumatore nemmeno quando i consumi degli attuali membri siano pari o superiori all'autoproduzione della CER nelle varie fasce orarie in cui viene calcolata l'energia elettrica condivisa.

La CER non può negare l'ingresso agli aspiranti membri, richiedendo requisiti sproporzionati o iniqui, come eccessivi conferimenti iniziali.

La CER non potrebbe circoscrivere l'ingresso ad uno o più dei sottoinsiemi che compongono il concetto di "cliente finale" di energia, ossia: consumatori privati; imprese; famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Si possono però stabilire requisiti di ingresso differenti purché la differenziazione sia equa e proporzionata.

Si possono creare CER con membri appartenenti ad una sola delle categorie di consumatori ad esempio PMI se condividono l'energia autoprodotta dalla CER.



Il Decreto MASE e le Regole operative del GSE prevedono che le CER assicurino, **mediante esplicita previsione statutaria o pattuizione privatistica**, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, **sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.**

I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

- a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;**
- b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;**

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal **GSE su base annuale**, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati.

Il GSE **provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER**

Nel rispetto delle finalità delineate la comunità può:

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri
- promuovere interventi integrati di domotica,
- Effettuare interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le comunità energetiche possono comunque svolgere altre attività economiche, quand'anche queste ultime non fossero connesse o strumentali alle loro imprese energetiche caratterizzanti.

Si può prevedere nell'atto costitutivo l'esercizio esclusivo di attività energetiche oppure qualsiasi altra attività economica utile al territorio di riferimento.

I clienti finali possono essere associati ma:

- a) mantengono tutti i diritti di cliente finale ivi compreso quello di scegliere il proprio venditore per cui tale previsione andrà inserita nell'atto costitutivo della CER

Sarebbe affetta da nullità la pattuizione statutaria o regolamentare con la quale la CER imponesse ai propri membri di acquistare l'energia dalla stessa CER o altri servizi energetici dal proprietario dell'impianto di produzione energetica nella disponibilità della CER.

- a) Hanno diritto di recedere dalla società in ogni momento fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato in caso di loro compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- b) I rapporti con la società CER sono disciplinati da un contratto di servizio di diritto privato che individua il soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.

Il **referente della CER**, in base alla normativa sulle comunità energetiche, svolge i seguenti compiti:

Presenta l'istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

Comunica l'elenco dei soggetti facenti parte della CER, specificandone la tipologia (produttore e/o consumatore);

Riceve gli incentivi erogati dal GSE e li distribuisce tra i membri della CER secondo quanto stabilito dal regolamento della CER.

Il referente può delegare un altro soggetto a supportarlo in queste attività, con la sottoscrizione di un Contratto per il **Servizio di Gestione della CER**

Inoltre, per tutte le configurazioni per l'autoconsumo diffuso, i soggetti precedentemente indicati possono dare **mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera e dalle Regole Tecniche del GSE. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati.**

**Articolo 11.2 del TIAD: «Il GSE (...omissis) definisce le modalità secondo cui si può dare il mandato senza rappresentanza al referente diverso dai soggetti di cui al comma 1.1, lettera hh), punti da i. a vii., quali soggetti possono essere individuati come referenti mandatarî e le eventuali garanzie economiche/finanziarie che dovranno essere presentate dal referente mandatario»**

Il referente è stato disciplinato dalle Regole operative emanate dal GSE in data 23 dicembre 2023 ed aggiornate il 22 aprile 2024 dal MASE che prevedono espressamente che per beneficiare della tariffa premio e del contributo ARERA la domanda deve essere presentata dal referente che corrisponde al rappresentante legale della CER o a un altro soggetto con il quale la Comunità **abbia concluso un contratto di mandato senza rappresentanza, di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. hh) del TIAD**

Ai sensi **dell'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 199 del 2021** “...**ai fini dell'energia condivisa** rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità”.

L'art. 3.4, lettera g) del TIAD prevede che “(...) rientrano anche gli impianti di produzione **gestiti da produttori terzi**, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all'energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa”.

In attuazione di tali previsioni anche il **GSE nelle Regole operative** ha chiarito che la Comunità energetica rinnovabile deve “essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. **Quest’ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun/a impianto/UP venga esercito/a dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Si precisa che la messa a disposizione dell’impianto di produzione/UP in relazione all’energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti di una Comunità energetica rinnovabile rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell’energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell’energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.”**



Nel caso in cui gli impianti non siano di proprietà della Comunità energetica rinnovabile, possono emergere diverse situazioni:

Se si tratta di impianti appartenenti a una ESCO o a una società attiva nel settore energetico, ci si troverà di fronte a un produttore esterno che non può diventare parte della Comunità. Tuttavia, attraverso un contratto privato (come un contratto di locazione o comodato), questo produttore può rendere disponibili tali impianti affinché l'energia generata e immessa nella rete venga considerata per il calcolo dell'energia condivisa. In questa situazione, il produttore esterno potrebbe anche offrire servizi alla Comunità energetica rinnovabile, come la gestione dei flussi energetici e finanziari, diventando così un soggetto referente.

Nel caso di impianti di proprietà dei membri della Comunità energetica rinnovabile, questi ultimi sono considerati consumatori ai sensi dell'art. 32, comma secondo, lett. a) del d.lgs. n. 199 del 2021, e manterranno tutti i diritti di cliente finale, inclusa la possibilità di scegliere il proprio fornitore di energia. Questo principio, come specificato da ARERA nel TIAD, si applica anche ai prosumer, i quali potranno continuare a vendere la propria energia elettrica immessa secondo le modalità che riterranno più opportune.

Come chiarito dalla Direttiva IEM, un membro di una comunità energetica può rimanere proprietario degli impianti senza perdere i suoi diritti sul mercato

La disponibilità di un impianto FER non implica il ruolo di produttore. Quest'ultimo corrisponde con il titolare dell'officina elettrica.

La CER che ha solamente la disponibilità dell'impianto e non la sua proprietà, è un aggregatore energetico.

In tal caso, la CER non è tenuta a pagare l'accisa sull'energia prodotta e non è titolare di alcuna officina elettrica art. 54 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

## Le componenti economiche da considerare nel PEF

Sono tutti gli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze (gli "Importi Derivanti dalla Condivisione dell'Energia") costituiti da:

- ✓ le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, comma 9, DL 162 del 2019 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le "Tariffe Incentivanti") detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile (la "Comunità") e gestiti dalla Comunità medesima o da un suo socio o da un produttore terzo ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
- ✓ le componenti tariffarie restituite ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8, DL 162/2019 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (il "Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa");
- ✓ i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità e gestiti dalla stessa quale produttore.

## L'INFORMAZIONE AI MEMBRI

Nell'ambito della costituzione e regolazione operativa di una CER **NON** è possibile imporre ai suoi partecipanti **l'acquisto del vettore energetico da un solo fornitore.**

DEVE ESSERE SEMPRE FORNITA

Adeguate informazioni al momento dell'adesione circa la struttura della CER, i costi di gestione della stessa, le modalità di funzionamento, le modalità di ripartizione degli incentivi, la gestione di eventuale produzione eccedente l'autoconsumo, gli investimenti effettuati e le modalità di recupero dello stesso.

### Non è consentito l'accesso agli incentivi:

- a) alle imprese **membri della CER in difficoltà** secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione pubblicata nella GUUE C 249 del 31 luglio 2014 ;
- b) ai **soggetti richiedenti (CER ovvero Referenti se terzi) per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36 del 2023);**
- c) ai **soggetti richiedenti (le CER ovvero i Referenti se terzi) per cui ricorrano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) ;**
- d) alle imprese membri della CER nei cui confronti penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno ;
- e) ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO<sub>2</sub>eq/t H<sub>2</sub> (co. 3).

La perdita del beneficio della tariffa incentivante da parte della Comunità energetica rinnovabile è di competenza del GSE, come stabilito nelle Regole operative. In qualsiasi situazione in cui si verifichi un motivo di decadenza, il GSE agirà di diritto, procedendo al recupero delle somme eventualmente già erogate.

**In particolare, la decadenza si applica ex lege nei seguenti casi:**

- a) perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti per le singole configurazioni;
- b) presentazione di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci o contraffatti, relativi alla richiesta degli incentivi;
- c) mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
- d) manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione degli incentivi e dell'energia auto consumata;
- e) assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo od abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto della configurazione;

La perdita del beneficio della tariffa incentivante da parte della Comunità energetica rinnovabile è di competenza del GSE, come stabilito nelle Regole operative. In qualsiasi situazione in cui si verifichi un motivo di decadenza, il GSE agirà di diritto, **procedendo al recupero delle somme eventualmente già erogate.**

**In particolare, la decadenza si applica ex lege nei seguenti casi:**

- f) violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- g) **artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi al beneficio come indicato nelle Regole operative del GSE;**
- h) inosservanza delle prescrizioni dettate dal GSE;
- i) comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione ad esso afferente.



## ACCREDITAMENTO AL GSE

Istanza contenente le informazioni e le dichiarazioni indicate nel modello allegato alle Regole operative del GSE 23/2/2024;

mandato da parte di tutti i membri alla CER per l'accesso agli incentivi;

statuto della comunità;

indicazione dei soggetti che aderiscono alla configurazione (clienti finali e produttori) e relativo identificativo del punto di connessione (POD);

documentazione relativa agli impianti e alla disponibilità delle relative aree oltre a quanto indicato dal GSE nelle richiamate Regole operative 23/2/2024.

# SOGGETTI DI DIRITTO AUTONOMO

associazioni  
riconosciute o  
non riconosciute

fondazioni di  
partecipazione

imprese sociali

moduli  
cooperativi

La CER deve essere autonoma ai sensi dell'art. 31, primo comma, lett. b) del d.lgs. n. 199/2021.

La ragione è spiegata nel considerando 71 della dir. 2018/2001/UE: «evitare gli abusi e garantire un'ampia partecipazione».

La CER «è effettivamente controllato» dai propri membri e non invece da alcuni soltanto o da soggetti esterni.

**La CER è democratica.**

la nozione di «poteri di controllo», deve essere intesa come diritti di voto esercitabili nella CER.

Ogni membro della CER che sia un consumatore energetico deve essere legittimato ad esercitare almeno un voto nelle decisioni di competenza.

Nel caso di voto plurimo è necessario fissare limiti ai voti esercitabili o comunque delle regole che impediscano il realizzarsi di situazioni di controllo della CER da parte di singoli membri o di loro gruppi minoritari.



<i>Modello giuridico</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Vantaggi</i>	<i>Svantaggi</i>
<b>Società benefit</b>	Non una forma giuridica autonoma, ma una qualifica. Persegue finalità economiche e sociali in modo responsabile e trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flessibilità di applicazione in vari tipi societari</li> <li>▪ Focus su benefici comuni (sociali, ambientali)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non è una forma giuridica autonoma</li> <li>▪ Potrebbe richiedere modifiche sostanziali agli statuti societari per garantire gli scopi sociali</li> </ul>
<b>Impresa sociale</b>	Soggetto giuridico che agisce senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Finalità sociali chiara</li> <li>▪ Possibilità di reinvestire gli utili per lo sviluppo dell'attività statutaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Limitazioni nella distribuzione degli utili</li> <li>▪ Maggiori complessità normative per la gestione</li> </ul>
<b>Associazioni</b>	Organizzazione collettiva senza scopo di lucro. Può avere o meno personalità giuridica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facilità di costituzione</li> <li>▪ Costi di gestione contenuti</li> <li>▪ Flessibilità nella gestione della partecipazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Limitata capacità finanziaria e di conduzione</li> <li>▪ Non adatta per progetti complessi o grandi CER</li> </ul>
<b>Cooperative</b>	Società a capitale variabile con scopo mutualistico. Può assumere la forma di responsabilità limitata o per azioni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adatta per la gestione di CER</li> <li>▪ Partecipazione democratica e mutualistica</li> <li>▪ Capacità di attrarre risorse finanziarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero minimo di soci necessario</li> <li>▪ Governance complessa</li> <li>▪ Potrebbe richiedere molto tempo per la costituzione</li> </ul>
<b>Consorzi e Società Consortili</b>	Organizzazione comune tra imprenditori per lo svolgimento di fasi dell'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Struttura adatta alla cooperazione tra imprese</li> <li>▪ Possibilità di coordinare attività condivise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non sempre compatibile con la partecipazione aperta tipica delle CER</li> <li>▪ Complessità nella gestione organizzativa</li> </ul>
<b>Fondazioni di Partecipazioni</b>	Modello misto tra fondazione e associazione, caratterizzato dalla pluralità di fondatori e da una gestione patrimoniale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Governance stabile</li> <li>▪ Costi di gestione più contenuti rispetto a società commerciali</li> <li>▪ Adatta a progetti di pubblica utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdita di controllo del patrimonio una volta costituita la fondazione</li> <li>▪ Soggetta a controllo amministrativo esterno</li> </ul>

## Elementi comuni a prescindere dalla forma giuridica

Oggetto sociale **prevalente**: fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari

ATTENZIONE PREVALENTE NON ESCLUSIVO: LA CER PUO' SVOLGERE ANCHE ATTIVITA' COMMERCIALI

altri servizi, tra cui (art. 31, co. 2. lett. f):

- efficienza energetica;

- servizi di ricarica di veicoli elettrici;

- servizi di vendita al dettaglio dell'energia elettrica (fermi i requisiti previsti dal DM n. 164/2022 per vendere al dettaglio l'energia, e dunque, società di capitali);

- servizi ancillari di rete e di flessibilità (della domanda e della produzione).

## LA CER COME PRODUTTORE E DISTRIBUTORE DELL'ENERGIA

Dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore il nuovo TIDE ('Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico'), approvata con Delibera 345/2023/R/Eel di ARERA del 25 luglio 2023, che norma l'accesso ai servizi ancillari da parte di consumatori e produttori (o loro aggregati).

il TIDE riforma l'accesso e le modalità di erogazione del servizio di dispacciamento.

Secondo ARERA il mercato del bilanciamento e del dispacciamento diventerà sempre più integrato con la messa in comune e lo scambio di risorse di flessibilità come obiettivo per gestire questa transizione energetica e, dall'altro, il maggior coinvolgimento delle reti di distribuzione e dei distributori su scala locale per aiutare il TSO Terna nella gestione di questa transizione e nel poter garantire la sicurezza della rete elettrica.

Consumatori finali nel ruolo di prosumer.

## LA CER COME PRODUTTORE E DISTRIBUTORE DELL'ENERGIA

Il TIDE introduce una riclassificazione dei Servizi Ancillari Nazionali Globali:

**Servizi per il Bilanciamento** che riguardano il contenimento e il ripristino della frequenza (Riserva ultrarapida di frequenza o Fast Reserve, Riserva per il contenimento della frequenza o Frequency Containment Reserve FCR, Riserva per il ripristino della frequenza o Frequency Restoration Reserve FRR, Riserva di sostituzione o Replacement Reserve RR;

**Servizi ancillari non relativi alla frequenza;**

**Servizio di modulazione straordinaria che sostituisce le misure di dispacciamento emergenziali.**



## Elementi comuni a prescindere dalla forma giuridica

Disciplina relativa ai membri o soci che esercitano poteri di controllo, i quali possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d.lgs. 199 del 2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;



Elementi comuni a prescindere dalla forma giuridica

la previsione a detta della quale CER deve essere un soggetto giuridico autonomo ma con partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano piccole e medie imprese e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);

la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità deve essere compatibile con il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

la previsione in capo ai membri o soci del diritto di uscire in ogni momento dalla Comunità fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, che siano stati concordati contrattualmente anche per far fronte agli investimenti;

Elementi comuni a prescindere dalla forma giuridica

la individuazione del soggetto Referente ovvero la persona fisica o giuridica a cui viene demandata la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio

## Elementi comuni a prescindere dalla forma giuridica

«Nel rispetto di quanto previsto dalla Regole Operative emanate dal GSE, i membri prendono atto che, qualora su base annua l'energia condivisa incentivabile della CER dovesse essere superiore al valore-soglia del 55% **rispetto al totale dell'energia immessa in rete dagli impianti, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.**

Qualora la CER dovesse essere beneficiaria di contributi in conto capitale che si cumula con la tariffa premio, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto CACER e dalle Regole Operative, il valore soglia del 55% è ridotto al 45%.

## REGOLAMENTO SULL'ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ ELEMENTI COMUNI

### Requisiti per l'adesione

L'adesione alla CER è aperta **a tutti i clienti finali** che appartengano ad una delle categorie di soggetti indicate all'art. 31, co. 1 d.lgs. n. 199/2021, con espressa esclusione di soggetti imprenditoriali qualificabili come Grandi Imprese ai sensi della normativa vigente, che abbiano la residenza, il domicilio, una sede o unità locale nel territorio di uno dei comuni costituenti l'Ambito Territoriale della CER, come definito dallo Statuto.

La domanda di adesione alla CER è presentata dall'interessato al Consiglio di amministrazione (o Direttivo...).

Il Consiglio di amministrazione verifica il possesso dei requisiti soggettivi per l'adesione alla CER previsti dalla legge o dallo Statuto.

L'interessato deve allegare all'istanza di partecipazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante l'assenza delle cause di incompatibilità.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre richiedere documentazione integrativa a comprova del possesso dei requisiti.

Nel caso in cui il soggetto richieda l'adesione come "Produttore" o "Consumatore" in relazione ad una configurazione di autoconsumo costituita dalla CER, l'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
- b) l'indicazione del POD o dei POD dei quali l'interessato è titolare, unitamente alla documentazione utile a stimare i consumi di energia elettrica per fasce orarie su base annuale (es. le fatture di fornitura dell'energia elettrica degli ultimi 12 mesi, i dati forniti dal distributore di energia elettrica con indicazione dei consumi per fasce orarie, ore o quarti d'ora);
- c) la documentazione richiesta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'inserimento del POD nella configurazione di autoconsumo, come dettagliatamente riportata nella domanda di adesione

<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/mandati-e-liberatoria>

nel caso di Produttori:

le schede relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possedute, recanti le informazioni su: tipologia, potenza, anno di installazione, eventuali incentivi o contributi fruiti per l'installazione, producibilità dell'impianto determinata con l'utilizzo dell'applicativo PVGIS ([https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg\\_tools/it/](https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/)) o altra modalità che sarà indicata nella domanda di adesione;

per gli impianti già in esercizio : i dati relativi al consumo di energia elettrica ricavati dalle statistiche fornite dal distributore di energia elettrica, nonché le informazioni relative alla quota di energia autoconsumata;

una copia sottoscritta del contratto di attribuzione della disponibilità degli impianti alla CER;

e) per le persone fisiche appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di uno o più dei seguenti requisiti: (ESEMPIO)

ISEE familiare inferiore a 15.000 annui o inferiore a 30.000 annui in presenza di 4 o più figli minori;

oppure

nucleo familiare composto da persone di età superiore a 75 anni percettori di pensione minima o sociale;

oppure

presenza all'interno del nucleo familiare di persone in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature "salvavita";



per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

statuto o atto costitutivo e una visura camerale aggiornata;

una relazione sulla natura dell'ente e sulle finalità perseguite, con particolare riferimento alle attività di interesse sociale promosse dal soggetto

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che l'interessato non versa in alcuna delle cause che, ai sensi del d.m. 414 del 7.12.2023 e delle disposizioni attuative, impediscano l'accesso alla tariffa incentivante ivi disciplinata.

I diritti degli aderenti vengono mantenuti, compreso il diritto di scegliere il proprio venditore.

I Partecipanti all'atto dell'adesione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla CER XXX, obbligandosi ciascun aderente a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della XXX CER al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto “GSE – Comunità Energetica”.

Compete esclusivamente alla CER XXX e per essa, ai suoi Organi, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei membri.

I membri prosumer/produttori, all'atto dell'adesione alla CER, conferiscono altresì mandato esclusivo per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete.

## Esame della domanda di adesione

Il Consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla sua valutazione e delibera sull'ammissione dell'interessato alla CER.

L'ammissione alla CER nelle categorie di Produttore o Consumatore può essere negata:

- a) in assenza dei requisiti previsti dalla legge per l'appartenenza alla CER;
- b) qualora l'interessato persegua finalità incompatibili con quelle della CER;
- c) **qualora la partecipazione del soggetto alla Comunità possa portare degli squilibri nei meccanismi di condivisione dell'energia prodotta dai partecipanti alla CER;**
- d) qualora ostacoli di natura tecnica impediscano l'adesione dell'interessato alla Comunità

Il recesso dalla CER deve essere comunicato mediante lettera raccomandata, messaggio PEC o consegna a mano al Presidente. Entro i successivi trenta giorni il Presidente provvede al compimento degli atti necessari a dissociare il partecipante receduto dalla CER.

Il recesso dalla CER non esonera dal pagamento della quota annuale o dall'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della CER. In particolare, i membri che avevano aderito ad una configurazione di autoconsumo, impegnandosi a farne parte per un certo periodo, restano obbligati a corrispondere eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

## Le entrate generate dalla CER

La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della XXX CER, sarà effettuata in misura proporzionale all'apporto di ciascun Partecipante, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun Partecipante (produttore/prosumer – consumatore) e degli impegni assunti (tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo Partecipante).

La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dall'organo di amministrazione.

A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della XXX CER.

Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei benefici fra i singoli Partecipanti.

Ai sensi di quanto previsto norme in vigore, la premialità, qualora spettante, si costituisce di due componenti: l'incentivo e la valorizzazione dell'energia:

L'incentivo, qualora spettante, sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nelle norme operative GSE al paragrafo 2.2.2.1 "Determinazione della tariffa incentivante". Gli incentivi maturati, qualora spettanti, saranno ripartiti dalla XXX CER ai singoli aderenti, in proporzione alla quota loro spettante, al netto dei costi di gestione, attraverso l'applicativo XXXX

al fine di realizzare un'economia circolare a beneficio dell'intera comunità

oppure

al fine di compensare il contributo per l'energia rilevata

La CER XXX per il tramite di un soggetto Referente, appositamente individuato per la gestione delle partite economiche, calcolerà l'incentivo spettante al singolo aderente e comunicherà tale importo allo stesso.

Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore alle PMI aderenti, qualora spettante, sarà ripartito solo il 55% della quota di incentivo.

Il restante 45% dell'incentivo, qualora spettante, prodotto dalle PMI aderenti , **sarà versato in un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", appositamente istituito dall'Associazione, con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di consumatori della Configurazione in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica.**

Gli aderenti non potranno pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla CER XXX

Gli Organi dell'Associazione potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica in servizi ancillari o altre attività con ricaduta economica sul territorio e quindi a favore degli aderenti stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto.



La valorizzazione dell'energia calcolata secondo le indicazioni tabellari pubblicate dall'ARERA, sarà trattenuta al fine di sostenere i costi di mantenimento dell'associazione per i servizi monitoraggio e rendicontazione della configurazione stessa.

Gli aderenti consumatori verseranno un contributo di adesione ai fini di consentire alla CER XXX l'acquisizione della disponibilità dell'energia rinnovabile per ogni singola configurazione operata dall'Associazione sul portale GSE.

Tale contributo verrà corrisposto da ogni singolo aderente "consumer" in proporzione all'energia condivisa utilizzata, sulla base dei consumi rilevati dal POD di prelievo ad esso intestato. Il contributo sarà calcolato in €/KWh, in base alla quota di disponibilità di energia rinnovabile acquisita dall'Associazione per ogni singola configurazione operata sul portale GSE.

L'ammontare del contributo di adesione, sarà comunicato ad ogni singolo aderente in base alla configurazione all'interno della quale sarà inserito il relativo POD di prelievo.

Il contributo di adesione è destinato al ristoro degli investimenti, in impianti ed infrastrutture, effettuati dai produttori terzi che mettono a disposizione l'energia elettrica prodotta per i consumi degli aderenti della Comunità per ogni singola configurazione di autoconsumo diffuso operata dalla CER XXX sul portale GSE.

La CER XXX e/o il suo referente invierà, all'aderente, con cadenza mensile la nota spese con l'importo del contributo di adesione da corrispondere all'Associazione calcolato sui KWh di energia condivisa utilizzata dall'aderente, nel periodo di riferimento. L'importo sarà corrisposto nei modi, termini e scadenze previste nel documento.

Gli aderenti “prosumer” oltre al contributo di adesione di cui al precedente punto riceveranno dalla Associazione un contributo per la partecipazione attiva alla produzione e disponibilità dell’energia rinnovabile all’interno della relativa configurazione di autoconsumo diffuso.

Tale contributo sarà comunicato ad ogni singolo aderente “prosumer” in base alla configurazione all’interno della quale sarà inserito il relativo POD di prelievo/immissione e sarà compensato con il contributo di adesione di cui al precedente punto

x.1. Il Consiglio Direttivo potrà, a sua insindacabile scelta, istituire un “Fondo di contrasto alla povertà energetica”, allo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio ai associati in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica, prevedendo apposita disciplina con l’approvazione di un Regolamento a ciò dedicato.

x.2. L’elenco degli associati appartenenti alla predetta categoria deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale.

x.3. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato anche da:

- Donazioni spontanee;
- Finanziamenti pubblici o privati;
- Devoluzione da parte degli associati dei benefici economici loro spettanti.

Ferma l'apertura della C.E.R. a tutti i clienti finali che si trovano nell'ambito della medesima cabina di aggregazione, la C.E.R. si riserva di fissare un numero ottimale di associati determinato in funzione della capacità di consumo di ciascuno di essi per le finalità di condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta e immessa nella rete pubblica dalla C.E.R. La determinazione del numero ottimale può essere variata di tempo in tempo, in funzione del variare della capacità produttiva della C.E.R. o di migliori valutazioni su quale sia l'ottimale disponibilità di capacità di consumo necessaria per la C.E.R.

In caso di superamento del predetto numero, gli associati che abbiano presentato domanda successivamente e vengano ammessi alla C.E.R., in eccedenza, attribuiscono tutta la loro capacità di Autoconsumo Virtuale alla C.E.R. per le finalità istituzionali della medesima, senza alcun diritto al pagamento di contributi.

Salvo quanto previsto dal presente articolo del Regolamento gli associati Eccedenti hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri Associati.

Gli associati eccedenti diventano Associati con tutti i diritti previsti dal presente Regolamento secondo un criterio di priorità temporale, quando ciò sia possibile per il venir meno (per recesso, esclusione, risoluzione o cessazione dell'accordo con la C.E.R.) di precedenti associati e in proporzione alle variazioni necessarie per ripristinare il numero ottimale.



SISTEMA CAMERALE  
DELL'EMILIA-ROMAGNA



COMUNITÀ  
ENERGETICHE  
RINNOVABILI

GRAZIE

Avv. Samantha Battiston



UNIONCAMERE



DINTEC  
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA